



**CIRCOLARE TECNICA 06/04**

**Milano, 16 novembre 2004**

**OGGETTO:** Legittimità della maggiorazione IRAP.

Il Segretario Generale  
Prof. A. Carretta

**DISTRIBUZIONE:**

ABF FACTORING	Ettore SINNONA
AOSTA FACTOR	Stefano MORELLI
ATRADIUS FACTORING	DIREZIONE GENERALE
BANCA CARIGE	Cesare MATTEINI
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	DIREZIONE GENERALE
CBI FACTOR	Giorgio BONDIOLI
CENTRO FACTORING	SERVIZIO AFFARI GENERALI
COFIRI	DIREZIONE GENERALE
CREDEMFACTOR	DIREZIONE GENERALE
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO
ENEL FACTOR	DIREZIONE GENERALE
FABER FACTOR	Sergio LOPENA
FACTORCOOP	DIREZIONE GENERALE
FACTORIT	Antonio DE MARTINI
FARMAFACTORING	DIREZIONE GENERALE
FERCREDIT	Rossella BOGINI
FIDIS	Mauro BORGIALLO
GE CAPITAL FINANCE	DIREZIONE GENERALE
GENERALFINANCE	DIREZIONE GENERALE
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Gianfranco LANZA
IFITALIA	DIREZIONE GENERALE
INTESA MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA
ITALEASE FINANCE	Luigi REDAELLI
LEASINGROMA	Marcello MESSINA
MPS LEASING & FACTORING	Giorgio PERNICI
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI
SAN PAOLO IMI	DIREZIONE GENERALE
SERFACTORING	DIREZIONE GENERALE
SG FACTORING	DIREZIONE GENERALE
SIS.PA.	Gianluigi RIVA
TKLEASING & FACTORING	Pier Luigi GUZZETTI
UNICREDIT FACTORING	Luigi MONCADA
VENETA FACTORING	DIREZIONE GENERALE

*Via Cerva, 9 - 20122 Milano*

*Telefono: 0276020127 - Telefax: 0276020159 - E-Mail: [assifact@assifact.it](mailto:assifact@assifact.it)  
Codice Fiscale 97067880159- Partita I.V.A. 10316950152*

Il contenzioso sorto in materia di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) si è sviluppato su diversi fronti.

Attualmente sono aperte le seguenti questioni:

- a. legittimità costituzionale derivante dalla differenziazione delle aliquote nel periodo transitorio tra il sistema del credito (banche, intermediari vigilati) e gli altri soggetti commerciali; tale questione verrà discussa il 30 novembre p.v. dinanzi alla Corte Costituzionale;
- b. maggiorazione di aliquota adottata da alcune regioni tra le quali la Lombardia; l'ABI ha suggerito per gli anni 2002 e 2003 al sistema bancario di produrre istanze di rimborso;
- c. è, infine, pendente innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea un giudizio pregiudiziale sulla compatibilità dell'Irap con la Direttiva 77/388/Cee. La questione, sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona, verte sulla possibilità che l'Irap violi l'art. 33 della VI direttiva, che vieta agli Stati membri di introdurre "qualsiasi imposta, diritto e tassa che abbia il carattere di imposta sulla cifra d'affari". L'udienza è fissata per il 19 novembre p.v..

In merito a quanto sopra, in relazione anche a quanto espresso dall'ABI, si suggerisce di non lasciare scadere i termini per la richiesta di rimborso, che deve essere presentata per ogni questione entro il termine di 48 mesi decorrenti dalla data di versamento ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 602/1973.

In sede di presentazione delle richieste di rimborso, non si dovrebbe tener conto degli eventuali periodi di imposta oggetto di condono perché sussiste un orientamento della Commissione Tributaria di Milano, in sintonia con quanto espresso dall'Amministrazione Finanziaria, secondo la quale l'istanza di rimborso Irap è annullata dall'adesione dei contribuenti al condono per le stesse annualità.

